



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI

Presidente relatore

SABINA MARONCELLI

Componente

ANNA MARIA PITZOLU

Componente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal Sig Marijn Hoogendam (tessera FISE n. 0006FFAS) rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Michelangeli con studio in Foligno, p.zza Santa Angela, 3

AVVERSO

la decisione del Tribunale Federale RG 1/2025 (PA 26/24) pubblicata in data 21/03/2025 con cui è stata applicata al Sig Marijn Hoogendam la sanzione della sospensione dal Tesseramento per 4 mesi *ex art.* 6.1 IV, VI, VIII, IX, XI e l'ammenda di euro 3.000,00

FATTO

Con segnalazione del 17 aprile 2024 il Sig. *omissis* denunciava all'Ufficio della Procura Federale Fise un episodio di maltrattamenti subiti dall'equide "*omissis*" riconducibili alla condotta del Sig. Marijn Hoogendam tenuta il 7 aprile 2024 in *omissis*.

La segnalazione era supportata da documentazione fotografica e da referto veterinario del Dott. *omissis* che rilasciava il seguente accertamento: "*Certifico di aver visitato in data odierna il cavallo omissis di proprietà del sig. omissis. Il cavallo ad una ispezione clinica si presenta con numerose escoriazioni di tipo traumatico di cui le principali a livello dei glomi dell'anteriore sinistro con edema del nodello, e sul costato ambo lati nella zona di intervento degli speroni dove in uno dei due lati si asservano soluzione di continuità della cute. Si ipotizzano lesioni da stress di lavoro*".

Con atto di incolpazione e deferimento *ex art.* 63, comma 5 del Regolamento di Giustizia Fise inviato al Tribunale il 31 gennaio 202, l'Ufficio del Procuratore Federale promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del Sig. Marijn Hoogendam ritenendo



che quest'ultimo avesse violato le seguenti norme e principi:

- 1) Art.1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituiscono, altresì illeciti disciplinari...i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*;
- 2) Art. 1 comma 2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia FISE a norma del quale *“è altresì sanzionabile; ogni comportamento anche omissivo, compiuto sul cavallo, che espliciti mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio non necessario all'animale (anche con n.d.r.) l'utilizzo di metodi o sistemi di*
- 3) Art. 1 lett. b) del Codice di condotta FEI per il Benessere del Cavallo (al n. 1 del Regolamento Veterinario FISE) a norma del quale *“i cavalli potranno essere sottoposti unicamente ad un allenamento che sia compatibile con le loro capacità e il loro livello di crescita e maturità nelle rispettive discipline. Essi non dovranno mai essere soggetti a metodi umilianti o che causino paura”*;
- 4) Art. 2 del Regolamento Veterinario FISE – Sezione Benessere degli equini – Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo a norma del quale *“nessuno può abusare di un Cavallo nel corso di una manifestazione FISE o in qualsiasi altra occasione. Il termine ‘abuso’ indica qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o disagio non necessario a un cavallo, compresi ma non limitati i seguenti comportamenti [...] 3. Utilizzare gli speroni in modo eccessivo o in modo ostinato; 4. Strattonare con violenza la bocca del Cavallo, col morso o altra apparecchiatura [...] 6. Malmenare un cavallo”*;
- 5) Art. 377 del Regolamento Generale FISE, ove, in tema di “Maltrattamenti”, si precisa che *“Per evitare comportamenti cui consegua abuso o maltrattamento è necessario adottare ogni idonea attenzione nel corso delle attività di addestramento, allenamento partecipazione a gare o manifestazioni, trasporto, scuderizzazione, e comunque in qualsiasi altra situazione”*,

“per avere, in data 07.04.2024, montato la cavalla omissis in modo aggressivo e violento, strattonandola in bocca, speronandola ai fianchi, arrivando a provocare le lesioni ai fianchi (nella zona di intervento degli speroni), ai glomi dell'anteriore sinistro con edema del nodello”.

Con provvedimento del 4 febbraio 2025 il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione del 6 marzo 2025.



Il Tribunale condannava il deferito applicando

- al Sig. **Marijn Hoogendam (Tessera FISE n. 0006FFAS)** la sanzione della sospensione *ex art.* 6.1 IV, VI, VIII, IX, XI di 4 mesi e l'ammenda di euro 3.000,00

Avverso la decisione del Tribunale Federale, con atto di appello regolarmente proposto in data 7 aprile 2025, il Sig. **Marijn Hoogendam** L'appellante contestava *in toto* la decisione impugnata, deducendo l'**erroneità della ricostruzione dei fatti operata in primo grado**, nonché la **carenza di fondamento probatorio** delle accuse, fondate – a suo dire – su valutazioni soggettive e su elementi tecnico-sanitari privi di un adeguato riscontro scientifico.

All'udienza dell'8 maggio us questa Corte disponeva consulenza tecnica di ufficio veterinaria, nominando perito il Dott. *omissis*. Venivano sottoposti al perito i quesiti e assegnati alle parti i termini per la nomina dei consulenti.

Con provvedimento del 27 maggio us il perito nominato, *omissis*, dava atto dell'inizio delle operazioni peritali e della mancata costituzione di periti di parte, nei termini concessi con provvedimento del 8-5-2025.

In data 3-6-2025 veniva depositata relazione peritale.

In data 10-6-2025, venivano depositate note conclusive dalla difesa del deferito.

All'udienza del 17 giugno 2025 il reclamante si riportava ai propri scritti difensivi, la Procura prendeva atto delle risultanze della consulenza tecnica, precisando che essa non teneva conto delle prove testimoniali.

La Corte si ritirava in camera di consiglio per decidere.

DIRITTO

Il reclamo è fondato e va accolto per il seguente ordine di motivazioni.

Questo Collegio, ritenuta la rilevanza delle questioni tecniche sottese alla vicenda, ha disposto, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, l'espletamento di una **consulenza tecnica d'ufficio in ambito veterinario**, affidandola al Dott. *omissis* il quale ha ricevuto incarico di:



Federazione Italiana Sport Equestri

“Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentiti gli eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente dell'equide:

- 1) accertare se il cavallo omissis gnetic, a seguito dei fatti per cui è causa abbia potuto riportare lesioni da stress di lavoro che si possano tradurre in maltrattamenti;*
- 2) accertare la natura e l'entità delle lesioni subite in rapporto causale con l'evento per cui è causa;*
- 3) accertare se a seguito dei fatti possano derivare problemi futuri sulla attività sportiva dell'equide;*
- 4) accertare se possano residuare postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale;*
- 5) accertare la necessità e la congruità delle spese mediche sostenute se documentate, e la necessità di eventuali spese mediche future”.*

La relazione, depositata in data 3 giugno 2025 ha escluso con **chiarezza e rigore scientifico** che le condizioni cliniche del cavallo fossero ascrivibili a maltrattamenti o a gestioni inadeguate da parte del deferito. In particolare il CTU ha conclusivamente dichiarato che:

*“All’esito delle operazioni peritali svolte e dell’esame congiunto della documentazione clinica, fotografica e videografica agli atti, **non sono emersi elementi oggettivi sufficienti a comprovare l’esistenza di lesioni da stress di lavoro direttamente riferibili ai fatti per cui è causa, né risultano riscontri clinico-diagnostici o comportamentali tali da configurare ipotesi di maltrattamento ai sensi dell’art. 544-ter c.p.** Le presunte lesioni descritte nel referto veterinario redatto due giorni dopo i fatti non sono documentabili visivamente né clinicamente riconducibili con nesso causale certo agli eventi contestati. Le condotte osservate nei filmati, pur includendo posture riconducibili all’iperflessione del collo (Rollkur), non fanno emergere elementi idonei a configurare un abuso penalmente rilevante..... Inoltre, non si evidenziano sequele cliniche o funzionali che possano compromettere l’attività sportiva del cavallo, né risultano postumi permanenti. L’integrità psicofisica globale del soggetto è da ritenersi conservata e non alterata dai fatti in esame. Non risultano spese mediche documentate, né si prevede la necessità di trattamenti futuri correlabili all’evento”.*

Il Collegio ritiene che le **conclusioni del consulente tecnico d’ufficio siano pienamente attendibili**, in quanto:

- basate su criteri clinici oggettivi e metodologie standardizzate;
- coerenti con la letteratura scientifica di riferimento e con le normative veterinarie internazionali;
- espresse in modo chiaro, privo di contraddizioni, e rispondente ai quesiti formulati.



Federazione Italiana Sport Equestri

I rilievi critici esposti dalla Procura federale non risultano tali da incrinare la solidità argomentativa della perizia: si fondano su interpretazioni soggettive e su valutazioni prive di un sostegno documentale o scientifico equivalente.

Alla luce delle risultanze tecniche e del riesame complessivo degli atti il Collegio ritiene che **non sia stato raggiunto un sufficiente grado di certezza disciplinare** in ordine alla sussistenza delle violazioni contestate.

In particolare:

- Non emergono elementi idonei a fondare un giudizio di responsabilità per **violazione dell'art. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FISE e 3 del Reg Vet FISE** ;
- Non si configura alcuna condotta dolosa o colposa del deferito riconducibile a maltrattamento, incuria o violazione degli obblighi di custodia e tutela del cavallo;
- Sussiste un'**evidente carenza probatoria**, oggi colmata in senso assolutorio dalle risultanze oggettive della CTU, che chiariscono l'origine multifattoriale e non patologica dei rilievi veterinari inizialmente equivoci.

In accoglimento dell'appello, la decisione di primo grado deve pertanto essere **integralmente riformata**, con conseguente **assoluzione del sig. Marijn Hoogendam da ogni addebito disciplinare**, per insussistenza del fatto.

Le spese della CTU, in quanto disposte d'ufficio, si pongono a carico del bilancio federale. Nulla si dispone per le spese processuali, trattandosi di procedimento disciplinare a carattere non retributivo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il reclamo, e in riforma della decisione impugnata, assolve il **Sig. Marijn Hoogendam** dall'addebito disciplinare.

Roma 17-6-2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

F.to ALESSANDRA BRUNI

Presidente relatore

F.to SABINA MARONCELLI

Componente

F.to ANNA MARIA PITZOLU

Componente